

COMUNE DI GIOIOSA JONICA

Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile

Il presente regolamento sostituisce quello approvato con delibera consiliare n. del 25 Gennaio 2009 e fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia, in particolare al DPR 380/2001, al decreto legislativo n. 31/2001 al decreto legislativo n. 27/2002 e al D.M. 22.01.2008, n. 37.

Tiene presente inoltre dell'attuale persistente grave situazione gestionale del servizio, per cui alcune norme del presente regolamento sono state inserite per far fronte e porre rimedio alla attuale difficile situazione economica, strutturale e organizzativa.

Il regolamento avrà valore fino a quando non sarà concretamente attuata la normativa prevista per il servizio idrico integrato di cui al D.Lgs. n. 52 del 3.4.2006 (norme in materia ambientale).

Art. 1 – Linee di principio e definizioni

I Responsabili di Servizio e gli operatori interessati al servizio acqua potabile devono adoperarsi propositivamente per individuare gli evasori, gli abusivismi, le elusioni; ricercare ed eliminare le perdite della rete di distribuzione interna; migliorare la qualità del servizio ai cittadini; potenziare l'erogazione dell'acqua; migliorare la qualità dell'acqua; mettere in atto tutti gli accorgimenti per evitare dispersione e sperperi; individuare ed attuare tutte le azioni possibili per abbassare i costi di gestione e garantire l'equità fiscale; trovare le soluzioni ottimali per abbassare le tariffe agli utenti; agevolare i pagamenti alle fasce deboli che rientrano nei redditi minimi vitali; reperire nuove fonti autonome di approvvigionamento; recuperare il credito pregresso verso gli utenti; individuare azioni e interventi per abbassare i costi della fornitura Sorical .

I Responsabili di Servizio degli altri uffici comunali sono obbligati a dare la massima collaborazione per raggiungere gli obiettivi di cui al precedente punto.

Spetta al Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi la gestione del servizio acqua potabile per quanto riguarda la parte amministrativa, organizzativa e sanzionatoria, con l'ausilio dell'Ufficio Tecnico e del Corpo dei Vigili Urbani.

Spetta all'Ufficio Tecnico la regolare tenuta della rete, le riparazioni, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'installazione di nuovi impianti, allacci, distacchi, lettura dell'acqua consumata dagli utenti, controlli dell'acqua fornita dalla Sorical, i controlli.

E' fatto salvo, per il Responsabile del Servizio Finanziario, il potere d'intervento anche sostitutivo - in caso di inerzia, ritardi, inadempimenti dell'Ufficio Tecnico- ciò per tutelare la situazione finanziaria dell'ente, perseguire i risparmi per lo stesso ente ma anche per i cittadini e garantire la regolare fornitura dell'acqua.

Spettano al corpo dei Vigili Urbani le verbalizzazioni di tutti gli accertamenti, avviati sia di propria iniziativa, sia su segnalazioni interne o esterne, sia in base alla percezione di situazioni anomale, sia su richiesta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Finanziario.

Il rispetto o meno delle disposizioni che precedono sono valutate dall'organo competente del Comune ai fini dell'assegnazione dei premi di produttività e di risultato, nonché per eventuali aperture di procedimenti disciplinari e procedure di recupero di somme per eventuali danni patrimoniali arrecati all'ente o per danni all'utente, sia nei confronti dei Responsabili di servizio che di tutti i lavoratori interessati.

Agli effetti del presente Regolamento s'intende:

a) per tubazione stradale il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dall'impianto di distribuzione, portano l'acqua agli impianti di derivazione d'utenza. Tali impianti saranno realizzati a cura e criterio del Comune che nel corso della gestione attuerà tutte le manutenzioni e modificazioni opportune per adeguarli alle necessità del servizio;

b) per allacciamento d'utenza o impianto esterno, quel complesso di dispositivi, apparecchiature ed elementi compresi tra la tubazione stradale (esclusa) ed il punto di consegna dell'acqua all'utenza (compreso) individuato nel contatore normalmente ubicato nella presa a pozzetto sita al confine della proprietà. L'impianto esterno sarà eseguito a cura e criterio del Comune, il quale provvedere ad esercirlo effettuando le modificazioni e manutenzioni opportune per adeguarlo alle necessità del servizio e realizzando, se del caso sullo stesso impianto, anche allacciamenti per altri utenti. L'esecuzione dell'impianto esterno è subordinata alla preventiva autorizzazione scritta rilasciata dal proprietario (o suo legale rappresentante) o dall'amministratore degli immobili interessati, nonché ai permessi delle autorità competenti;

c) per impianto interno, il complesso delle tubazioni ed accessori, che distribuiscono l'acqua del contatore (escluso) agli apparecchi utilizzatori. L'esecuzione delle opere dell'impianto interno e la manutenzione sono a carico del proprietario dell'immobile o per esso dell'utente che dovrà effettuarle con la massima cura essendo responsabile di tutti i danni che dovessero derivare dalle opere stesse e/o dalla loro erronea esecuzione;

d) per contatore, l'apparato di misura dell'acqua ubicato presso le utenze.

Art. 2 – Limiti per la distribuzione e qualità dell'acqua

Il Comune distribuisce l'acqua potabile – per soli usi civili, domestici e non- nel limite dell'estensione delle proprie reti e della potenzialità dei propri impianti a chiunque ne faccia richiesta.

Prima di concedere la somministrazione dell'acqua all'utente, i funzionari comunali preposti devono rispettare le disposizioni dell'art. 48 del DPR n. 380 del 6.6.2001 (T.U. in materia edilizia), meglio specificate al successivo art.....; dette disposizioni si intendono integralmente richiamate, anche per quanto riguarda le disposizioni a carico dei funzionari e responsabili di servizio comunali che firmano i contratti senza l'osservanza di detta normativa.

E' nullo il contratto stipulato senza osservare le disposizioni di detto art. 48 del DPR 380/2001 e il funzionario comunale cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da € 2.582,00 ad €. 7.746,00.

Si applica anche la disciplina degli artt. 1559 e segg. del codice civile, usi e consuetudini.

I Responsabili di servizio, gli operatori di settore e gli utenti sono obbligati a rispettare le condizioni del presente Regolamento.

La qualità dell'acqua potabile è fornita in conformità alla normativa vigente: Il comune è responsabile della qualità dell'acqua fino al punto di consegna, non è responsabile dell'impianto presente a valle del dispositivo di misura e di tutto ciò che qui vi possa accadere e che possa alterare la qualità dell'acqua.

In ogni caso si applicano le disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs. 2.2.2001 n. 31, come modificato e integrato dal D. Lgs. 2.2.2002 n. 27 (attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), concernente anche i casi in cui i parametri di salubrità vanno assicurati e mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto.

In conformità alla richiamata normativa del D.Lgs. 31/2001 e 27/2002, il giudizio di idoneità dell'acqua potabile spetta all'ASL e il Comune deve provvedere periodicamente ai controlli interni di competenza.

L'acqua potabile può essere erogata anche per i servizi di sicurezza contro gli incendi e per usi

occasionali o con durata limitata (es.: lavaggio strade e piazze, spettacoli, feste popolari, cantieri, ecc.); può essere consentito, in carenza di altra fonte alternativa, l'utilizzo di acqua potabile per l'irrigazione degli spazi a verde attrezzato sia pubblici che privati, realizzati in ossequio alle leggi od agli strumenti urbanistici .

Il Comune si obbliga a garantire la dotazione prevista contrattualmente. Sono fatti salvi i casi in cui il Gestore non possa erogare acqua per caso fortuito o forza maggiore.

E' fatto assoluto divieto di uso irriguo dell'acqua potabile.

L'acqua potabile è usata direttamente dall'utente che si impegna a non utilizzarla per usi diversi da quelli dichiarati nella domanda di fornitura .

Nel caso di variazioni d'uso dell'acqua da parte dell'utente, o comunque nel caso di variazioni di qualsiasi altro elemento intervenute successivamente alla stipula del contratto, il Comune dovrà, essere direttamente informato dall'Utente. Effettuate tutte le verifiche del caso, si provvederà alla stipula di un nuovo contratto, con spese a carico dell'Utente.

Nel caso in cui la comunicazione delle variazioni di cui sopra non sia stata effettuata, il Comune si riserva il diritto di rifatturare i consumi secondo i corretti valori tariffari, con decorrenza dal giorno in cui la modifica si è verificata e l'utente è obbligato a stipulare il nuovo contratto.

Art. 3 – Divieto di rivendita

Il Comune può approvvigionarsi di acqua da terzi, secondo le proprie necessità.

Agli utenti è fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua fornita dal Comune. Il mancato rispetto di tale divieto, comporta l'immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell'Utente.

Gli accertamenti di cui sopra sono effettuati dal personale all'uopo individuato dal Comune.

Art. 4- Tipologie di fornitura

Le tipologie di fornitura si distinguono per:

- uso pubblico;
- uso privato;

Per forniture ad uso pubblico si intendono quelle destinate ad attività di pubblica utilità, edifici ed impianti destinati a pubblici servizi o a edifici e servizi di rilevante valenza sociale individuati dalla Giunta Comunale.

Per forniture ad uso privato si intendono le seguenti categorie contrattuali:

- uso domestico: acqua potabile destinata all'uso umano: alimentare, servizi igienici e altri impieghi domestici ordinari
- uso non domestico: acqua potabile utilizzata per scopi collegati alle attività, industriali, commerciali e del settore terziario. Nel caso di insediamenti di particolari rilevanza sociale ed economica, in carenza di risorse idriche disponibili, la Giunta Comunale previa istruttoria da parte dell'ufficio tecnico ed acquedotto, individuerà le iniziative da intraprendere e stabilirà le modalità per garantire la fornitura;
- uso agricolo: acqua potabile utilizzata per le attività collegate a quelle agricole, fermo restando l'assoluto divieto di uso irriguo;

- uso provvisorio: acqua utilizzata per periodi di tempo limitati che dovranno essere valutati di volta in volta dall' Ufficio Acquedotto in collaborazione con l'ufficio Tecnico.

In quest'ultimo caso si prevede che il periodo standard massimo di utilizzo sia pari a quattro mesi. Qualora l'utente abbia necessità di un periodo di utilizzo superiore dovrà evidenziare i motivi della sua domanda.

Trascorso il periodo contrattuale senza che l'Utente abbia inoltrato istanza di proroga, il Comune, trascorsi trenta giorni, provvederà automaticamente alla chiusura della fornitura.

Art. 5 – Prescrizioni per pozzi d'acqua ad uso privato

I pozzi d'acqua ad uso privato e le condotte da essi alimentate non possono essere, in nessun caso, collegati idraulicamente con l'impianto utilizzatore dell'acqua potabile, anche se tali collegamenti siano provvisti di valvole di intercettazione e di ritegno. In caso di inosservanza, il Comune interromperà l'erogazione dell'acqua potabile fino a quando non saranno realizzate, a cura e spese dell'Utente, le necessarie modifiche. Le eventuali spese sostenute dal Comune per l'interruzione e per l'eventuale successiva riattivazione dell'utenza, sono a carico dell'Utente, il quale risponde anche degli eventuali danneggiamenti.

Art. 6 – Prescrizione per serbatoi di accumulo ed autoclavi

Qualora per proprie esigenze, l'Utente ritenga di dotare totalmente a propria cura e spese il proprio impianto interno di un serbatoio di stoccaggio, si dovrà avere la massima cura nell'ubicarlo in luogo facilmente accessibile, aerato asciutto e privo di luce, affinché possano essere effettuate le normali operazioni di manutenzione, compresa la pulizia e lo scarico periodici. Dovranno essere impiegati esclusivamente materiali adatti a contenere liquidi alimentari e dovranno essere provvisti di tappo ermetico, areatore con barriera anti-insetti, scarico di fondo e troppo pieno. Gli scarichi di fondo e di troppo pieno non dovranno essere collegati in modo diretto alle fognature. La condotta di alimentazione dovrà essere provvista di valvola regolatrice (a galleggiante, o altro sistema equivalente), la condotta di uscita dovrà essere dotata di valvola di chiusura.

I serbatoi di stoccaggio a servizio degli Utenti non potranno avere capacità eccessive, tali da comportare risentimento al regolatore ed uniforme approvvigionamento delle altre utenze. I serbatoi di stoccaggio non potranno accumulare un volume superiore a quello necessario per una erogazione di 36 ore. Nel caso in cui siano presenti accumuli superiori a dette quantità, l'Utente è tenuto ad interrompere il flusso idrico non appena raggiunto tale volume; in caso di inosservanza si procederà alla sospensione della fornitura. Il Comune non assume alcuna responsabilità in merito alle conseguenze derivanti dalla cattiva costruzione e/o conduzione di tali impianti. E' ammesso l'utilizzo di impianti di sollevamento posti a valle delle apparecchiature di misura ed idraulicamente disconnessi dalla presa.

Art. 7- Prescrizioni per apparecchiature di trattamento dell'acqua

L'utente può adottare apparecchiature di trattamento dell'acqua potabile nei limiti di quanto prescritto dalle leggi vigenti e in particolare dal Decreto del Ministro della Sanità n.443, del 21/12/1990 (regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili). La loro installazione dovrà essere sempre dichiarata ed approvata dal Comune, dal momento che tali strumenti vengono comunque utilizzati su acque già distribuite con caratteristiche di potabilità ,i cui requisiti sono costantemente conformi al D.P.R.n.236/1988.

L'installazione di tali apparecchiature (es. filtri a carbone attivo), se non usati correttamente possono provocare rischi di proliferazione batterica o il rilascio di micro-inquinanti. Per tale motivo è indispensabile la presenza di un dispositivo di non ritorno dell'acqua.

L'Utente sarà sempre responsabile per i danni che potranno essere arrecati dalle eventuali modificazioni delle caratteristiche dell'acqua potabile erogata, anche nel caso in cui queste siano dovute ad errata o cattiva manutenzione degli impianti di sua competenza.

Art. 8 - Modalità di erogazione della fornitura

Il Comune si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le norme e le condizioni che regolano il rapporto di somministrazione. Le comunicazioni relative saranno fatte pervenire all'utente mediante lettera o avviso all'ultimo indirizzo indicato dall'utente, oppure mediante comunicato sulla stampa locale o sul sito internet per comunicazioni di interesse generale ed entreranno in vigore con le decorrenze indicate in tale avviso.

Art. 9 - Impianti di distribuzione

Le reti di distribuzione comprendono le condotte, con i loro rispettivi accessori, posate su suolo pubblico oppure su aree private, previa costituzione delle eventuali servitù.

Il Comune realizza gli impianti occorrenti per addurre acqua fino al punto di cui al successivo articolo e ne rimane proprietario.

Tali reti sono di proprietà esclusiva del Comune anche nel caso in cui vengano realizzate con parziale o totale contributo di utenti o di terzi.

Il Comune ne cura la posa, l'ampliamento e la manutenzione che è a suo esclusivo carico, salvo che per guasti provocati direttamente da terzi, per i quali il Comune ha diritto al risarcimento dei danni.

E' vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del servizio, di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi sulla rete di distribuzione stradale e sulle diramazioni fino al misuratore.

Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per gli utenti di manomettere la valvola stradale posta dal Comune nel punto in cui si diparte la diramazione dell'utenza.

Art. 10 - Impianti di derivazione

Le derivazioni di presa comprendono le tubazioni, con i loro rispettivi accessori, che si diramano dalla rete di distribuzione per alimentare gli impianti interni degli utenti fino agli apparecchi di misura compresi.

L'esecuzione delle opere di derivazione, fino agli apparecchi di misura compresi, compete al Comune che avrà il diritto di far pagare al richiedente i contributi di allacciamento in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Anche per le successive modifiche richieste dall'utente o dal proprietario, o imposte da ragioni tecniche, o provocate dall'utente, sono dovuti i contributi di cui al comma precedente.

L'utente è tenuto a corrispondere anticipatamente al Comune i contributi e/o le spese di allacciamento.

Il Comune si riserva il diritto di allacciare altri utenti - purché non venga compromessa la regolarità della fornitura ai primi - sulle derivazioni di presa sul suolo pubblico, come sulle parti insistenti in proprietà privata.

Spetta al Comune determinare, sentito il parere del richiedente o di un suo rappresentante, le caratteristiche dell'allacciamento con particolare riferimento al percorso delle tubazioni ed alla posizione del misuratore.

Il richiedente, in accordo e secondo le indicazioni dei tecnici del servizio, deve provvedere all'esecuzione delle opere murarie e dello scavo occorrenti ed, inoltre, dovrà garantire che il percorso adottato rimanga accessibile ed ispezionabile, nonché svincolato da qualsiasi tipo di servitù precedente, attuale o posteriormente costituita, sia per le parti interrato che per le parti in vista.

Art. 11 - Apparecchi di misura

Gli apparecchi di misura sono di proprietà del Comune: il tipo ed il calibro degli stessi sono stabiliti dal Comune in relazione al tipo di fornitura ed alle potenzialità richieste.

Gli impianti e gli apparecchi di misura sono provvisti di sigilli apposti dal Comune.

Il Comune ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno senza l'obbligo di preavviso.

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dal Comune e comunque di più facile accesso al personale preposto al servizio. In particolare, ove motivi tecnici non lo rendano irrealizzabile, l'utente è tenuto a concedere al Comune un apposito vano e/o locale per le utenze centralizzate, o un idoneo manufatto al limite della proprietà nei casi di proprietà recintate, per l'installazione delle apparecchiature necessarie all'esecuzione della fornitura.

Sono inoltre da considerarsi a completa cura e spese dell'utente, che ne assumerà ogni responsabilità, l'adempimento di tutte le pratiche e conseguentemente l'osservanza di tutte le norme di tipo urbanistico inerenti alla collocazione degli apparecchi di misura e del relativo manufatto.

Tali locali o manufatti devono essere sempre accessibili al personale preposto al servizio e con

accesso diretto da strada aperta al pubblico.

Il Comune ha la facoltà di imporre il cambiamento dell'ubicazione del misuratore a spese dell'utente, qualora il misuratore stesso, per modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto.

L'utente è tenuto a dare preventiva comunicazione al Comune nel caso intenda apportare modifiche al locale ove trovasi collocato il misuratore.

Il Comune provvederà, a spese dell'utente, a quanto necessario per adeguare l'impianto (ivi compreso il misuratore) alle nuove esigenze dell'utente stesso.

Qualora l'utente non ottemperasse a questa norma, il Comune risolverà il contratto di fornitura.

Art. 12 - Responsabilità dell'utente e del proprietario per le derivazioni e gli apparecchi di misura

L'utente è depositario e responsabile della custodia degli apparecchi del Comune installati presso di sé, della presa e dei relativi accessori; è vietata la manomissione degli apparecchi, presa e accessori nonché dei sigilli.

L'utente deve usare la diligenza del buon padre di famiglia perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti le derivazioni e gli apparecchi di proprietà del Comune. E' quindi responsabile dei danni quivi provocati da qualsiasi causa, anche da terzi ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione. Deve inoltre operare in modo da conseguire il massimo risparmio idrico.

Nel caso di guasti o comunque al verificarsi d'irregolarità nel funzionamento del misuratore, ivi compreso il blocco dello stesso, l'utente deve darne immediata comunicazione al Comune affinché questo possa provvedere. In caso contrario verranno addebitate tutte le spese e i danni provocati.

Le responsabilità civili e penali verso chiunque, inerenti e conseguenti alla cattiva e difettosa efficienza delle diramazioni di presa, fanno capo esclusivo all'utente quando abbia mancato di richiedere il tempestivo intervento del Comune per la riparazione dei guasti comunque provocati e verificatisi.

Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori, salvo i casi di danneggiamenti per dolo o per incuria, sono a carico del Comune.

I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non con l'assenso del Comune ed esclusivamente a mezzo dei suoi incaricati.

Art. 13 - Impianti interni

L'impianto interno è costituito dalla parte di impianto situato a valle dell'apparecchio misuratore.

L'utente si impegna a costruire o modificare i propri impianti di utilizzazione a mezzo di installatori qualificati, con l'osservanza delle norme tecniche fissate dal D.M. 22.1.2008 n. 37 (regolamento per il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) e dalle prescrizioni stabilite dal Comune.

In casi particolari il Comune si riserva la facoltà di formulare prescrizioni speciali che ritenga necessarie, nonché di collaudare o verificare gli impianti prima che questi siano posti in servizio o quando lo ritenga opportuno.

Il Comune può in qualsiasi momento rifiutare o sospendere la fornitura qualora gli organi competenti dichiarassero non idonei gli impianti interni per l'uso della fornitura richiesto.

Ai sensi del citato D.M. 37/2008, l'utente – entro 30 giorni dall'avvenuto allacciamento dell'acqua - deve consegnare al Comune la copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, in conformità al modello previsto allegato A del D.M.

La mancata consegna della dichiarazione di conformità comporta le sanzioni previste dall'art. 15 del D.M. 37/2008 da € 100,00 ad € 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

All'irrogazione delle sanzioni provvede la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura su obbligatoria segnalazione del funzionario comunale preposto.

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili e/o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze esterne, qualora gli stessi non siano dotati di apposite valvole che ne impediscano il riflusso in rete.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo dei recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici.

Qualora l'utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte, non è assolutamente consentita l'esistenza di connessioni tra gli impianti diversamente forniti.

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera tale che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle tubazioni derivate dalle condotte stradali.

Gli schemi degli impianti di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Comune, che può prescrivere eventuali modifiche.

Il Comune chiederà la totale rifusione dei danni derivati dall'inosservanza di questa norma.

Il Comune può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e l'utente é tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.

In caso di inadempienza il Comune ha la facoltà di sospendere la fornitura finché l'utente non abbia

provveduto a quanto richiesto.

Da parte sua l'utente dovrà dare preventiva comunicazione al Comune nel caso in cui intenda apportare modifiche all'impianto interno o all'impianto di derivazione.

Il Comune non risponde dei danni causati dall'acqua a valle del punto di consegna; in caso di irregolarità nel funzionamento degli impianti di utilizzazione può sospendere la fornitura.

Art. 14 - Verifiche ed ispezioni - Diritto di accesso

Il Comune ha sempre diritto di procedere ad ispezioni degli impianti e degli apparecchi destinati alla distribuzione ed utilizzazione di acqua all'interno della proprietà privata.

Al personale del Comune o al personale dal Comune stesso incaricato, munito di tessera di riconoscimento, deve essere consentito l'accesso, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, in armonia con quanto previsto dai regolamenti e dai patti contrattuali.

In caso di opposizione od ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere l'erogazione della fornitura fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia quindi stata accertata la regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto del Comune di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

Art. 15 - Richiesta di allacciamento

La richiesta di allacciamento alla rete dell'acqua potabile deve essere presentata all'Ufficio Acquedotto del Comune da chi dichiara di avere il legittimo possesso dell'immobile per proprietà, locazione, comodato, enfiteusi, usufrutto, ecc..

Nel caso di edifici in condominio, di consorzi di Utenti o di Società, il contratto di somministrazione è stipulato dall'Amministrazione del condominio o dal legale rappresentante del Consorzio o della Società, per ogni singola unità immobiliare; in modo che ogni unità immobiliare faccia riferimento ad ogni singola utenza.

Nel caso in cui un immobile sia in comproprietà, il contratto è sottoscritto da tutti i proprietari o soltanto da uno, qualora questo abbia ricevuto delega scritta dagli altri, rimanendo comunque e sempre tutti solidalmente responsabili nei confronti del Comune per gli eventuali pagamenti non effettuati. L'utenza rimane intestata a colui o a coloro che sottoscrivono o che vengano indicati dagli interessati.

Il richiedente dovrà indicare:

- 1) dati anagrafici completi

- 2) il codice fiscale
- 3) la residenza anagrafica e la sede presso la quale dovrà essergli inoltrata qualunque comunicazione, ordinanza, nonché le eventuali intimazioni di pagamento;
- 4) l'ubicazione ed i dati catastali identificativi dell'immobile per il quale viene richiesta la concessione e le sue caratteristiche (art. 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311).
- 5) nel caso di utenza condominiale il numero delle singole unità immobiliari che compongono l'immobile.

La mancata indicazione dei dati catastali o la comunicazione incompleta o inesatta, comporta a carico del richiedente l'applicazione della sanzione amministrativa da € 103,00 ad € 2.065,00 ai sensi dell'art. 13, comma 1, del DPR 605/1973 come modificato dall'art. 2, lettera "d" del D.L. 30.9.2005 n. 203.

E' punito anche il Comune se omette di comunicare i dati con la sanzione amministrativa raddoppiata da € 206,00 a € 5.164,00 (art. 20, comma 2, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473).

Va fatta comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Nella richiesta dovrà essere dichiarato:

- a) l'uso per il quale sarà prelevata l'acqua potabile;
- b) il titolo che abilita, o abbia abilitato, il richiedente a costruire o a ristrutturare l'immobile nel rispetto delle vigenti norme di legge,
- c) la rispondenza degli impianti interni e degli apparecchi utilizzatori alle vigenti disposizioni per la sicurezza (citato D.M. n. 37/2008 e disposizioni comunali);
- d) la modalità di smaltimento delle acque reflue,
- e) il titolo in base al quale viene occupato l'immobile (proprietà, locazione, altro),
- f) il possesso dell'autorizzazione del proprietario, se diverso dal richiedente, all'utilizzo del servizio,
- g) il possesso dell'autorizzazione ad attraversamenti stradali o di beni demaniali o di proprietà private o comunque di appartenenza altrui necessari all'allaccio,
- h) il possesso del certificato di abitabilità o di agibilità dell'immobile,

- i) i dati catastali dell'immobile,
- j) disponibilità al trattamento dei propri dati.

Il richiedente, ai sensi del citato art. 48 del DPR 380/2001 e della legge n. 326/2003, art. 32, deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva nella forma prevista dall'art. 47, del DPR 28.12.2000, n. 445, in cui vengono indicati gli estremi del permesso di costruire o -per le opere abusive- gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria corredata dalla prova del pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione nella misura prevista.

Il contratto è nullo in difetto di tale dichiarazione e il funzionario comunale è soggetto alla sanzione pecuniaria da € 2.582,00 a € 7.746,00.

La richiesta deve essere sottoscritta davanti al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Acquedotto, oppure sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

Per avere diritto alla fornitura, il richiedente o il suo legale rappresentante, oltre al versamento dell'importo preventivato per l'allacciamento e per le competenze accessorie (quali contributi, anticipi sui consumi, ecc.), dovrà provvedere alla firma del contratto.

Nel caso in cui l'utente, per validi e comprovati motivi, non potesse recarsi presso l'ufficio, potrà sottoscrivere il contratto presso il proprio domicilio e restituirlo accompagnato da fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

Art. 16 - Preventivi

Le richieste di preventivi dovranno essere presentate all'Ufficio Tecnico del Comune.

Sono tenuti a preventivazione i seguenti lavori:

- a) nuovi allacciamenti
- b) modifiche di impianto
- c) lavori in conto terzi

La validità del preventivo è fissata dal Comune e compare nell'avviso inviato all'utente; trascorso tale periodo il preventivo è da considerarsi scaduto.

L'utente potrà prendere contatto con i servizi tecnici del Comune per gli eventuali sopralluoghi e per tutti i chiarimenti inerenti ai lavori da svolgere.

Col pagamento dell'importo precisato nel preventivo, l'utente ed il proprietario accettano e si assoggettano, senza riserve ed eccezioni, alle condizioni ed alle norme contenute nel presente Regolamento.

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire i lavori, per l'esecuzione dei quali sono stati versati i relativi importi, nel momento da esso ritenuto più conveniente compatibilmente con i propri programmi operativi e con le esigenze del richiedente.

Art. 17 - Rinuncia

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse, per qualsiasi motivo, il Comune addebiterà le spese relative alla parte di lavoro eseguito più quelle per la rimozione del materiale utilizzato.

Art. 18 - Servitù

L'utente concede l'appoggio ed il passaggio sugli immobili di sua proprietà, compresi cortili, giardini, frutteti, di condutture e linee del Comune, anche al servizio di terzi, stabilendo per quanto possibile, di comune accordo, le modalità d'esecuzione.

Art. 19 - Bocche antincendio private

Per l'alimentazione di bocche da incendio viene stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi: restano pure distinte le relative derivazioni di presa, le quali non possono in alcun modo essere destinate ad utilizzazioni diverse.

Il Comune provvede alla costruzione delle suddette derivazioni sino al limite della proprietà privata. L'utente deve fornire lo schema di installazione delle bocche da incendio, provvedendo al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione.

Agli apparecchi di manovra per le bocche da incendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca da incendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.

Quando sia fatto uso di una bocca da incendio, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro le 24 ore, affinché questo provveda alla risuggellazione.

Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.

Art. 20 - Tariffe per bocche antincendio

Per l'installazione e l'uso di bocche antincendio, l'utente deve versare un canone annuo che potrà essere fatturato anche frazionatamente secondo la cadenza prevista per gli altri usi dell'acqua: detto canone è stabilito in funzione del numero e del tipo delle bocche installate e verrà automaticamente aggiornato con decorrenza da ogni variazione tariffaria.

Art. 21 - Attivazione e consegna

Al momento del completamento dell'impianto interno da parte dell'utente, il Comune provvederà, contemporaneamente all'attivazione della presa ed all'apposizione dei sigilli, alla redazione di un verbale di consegna, da sottoscrivere da parte dell'utente, da cui risultino l'efficiente funzionamento, la posizione, il numero delle bocche installate.

Art. 22 - Cessione del contratto

L'utente non può cedere in alcun caso il contratto a terzi. Il Comune ha facoltà di cedere il contratto ad altra impresa che possa eventualmente subentrargli nel servizio di distribuzione dell'acqua potabile.

Art. 23 - Cessione dei locali e subentranza nella fruizione del servizio

Gli utenti che vendono o cedono a qualsiasi titolo, abbandonano o danno in locazione i locali da essi occupati, devono richiedere al Comune la cessazione del contratto.

L'utente deve pagare il corrispettivo dei consumi registrati fino al momento in cui cesserà l'erogazione del servizio, nonché i corrispettivi o quote fisse mensili fino alla scadenza contrattuale, ovvero fino alla data di regolare subentro di altro utente.

Dopo la richiesta dell'utente, il Comune cesserà l'erogazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i propri programmi operativi e tenendo conto delle indicazioni fornite dall'utente, ma non risponderà di ritardi ad esso non imputabili o dovuti a cause di forza maggiore, inclusa l'impossibilità di accedere ai contatori.

L'utente è tenuto inoltre a comunicare al Comune il recapito al quale quest'ultimo dovrà inviare la chiusura contabile dell'utenza.

L'utente che non osserverà quanto sopra resterà direttamente responsabile del pagamento dell'acqua che sarà consumata da eventuali subentranti che non abbiano regolarizzato il loro rapporto con il Comune, nonché di ogni altra spesa e danno connessi e conseguenti all'uso degli impianti.

Resta salvo, in tal caso, il diritto del Comune di sospendere immediatamente la fornitura.

E' previsto il subentro automatico, su richiesta del subentrante, in un contratto di somministrazione di acqua potabile solo nei seguenti casi:

- a) contratto intestato a persona deceduta quando l'erede, prima e dopo il suo decesso, abita stabilmente presso l'utenza intestata al titolare;
- b) cambio di ragione sociale di una società.

Art. 24 - Oneri fiscali e vari

Sono a carico dell'utente gli oneri di qualsiasi natura inerenti al contratto ed alla fornitura.

Art. 25 - Responsabilità per le caratteristiche della fornitura - Subentro delle concessioni - Voltura dell'utenza

Il Comune porrà ogni cura affinché la fornitura sia effettuata con la massima regolarità, ma non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni dell'erogazione dell'acqua, come pure per le oscillazioni di pressione ecc., dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi o ad esigenze del servizio, per riparazioni, modifiche od ampliamenti alla rete degli impianti, né per l'aria veicolata nei contatori dall'acqua o per scioperi ecc.. In tali casi l'utente non avrà il diritto di pretendere somme alcune, né per abbuoni, né per

risarcimento danni e rimborsi spese, né - in genere - per indennizzi di ogni e qualsiasi natura. Tali fatti non possono inoltre essere causa di risoluzione del contratto da parte dell'utente. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso l'utente o verso terzi per i danni che eventualmente potessero derivare dal cattivo utilizzo dell'acqua e dalla carenza di manutenzione o da difetti e deficienze costruttive di impianti privati.

Le concessioni non potranno mai intendersi risolte con il trasferimento della proprietà dell'immobile, dotato di acqua potabile o a seguito di costituzione, cessione, estinzione dei diritti personali o reali di godimento.

L'utente ed i suoi eredi saranno, infatti, responsabili della concessione verso l'Ente fino a quando il nuovo titolare non assuma in proprio gli obblighi inerenti la concessione stessa.

A questo scopo tanto l'utente che cessa che, quello che gli subentra, dovranno dare contemporanea comunicazione scritta per l'avvenuto trasferimento, e richiedere quindi immediatamente la voltura del contratto d'utenza. La voltura dell'utenza deve avvenire dietro istanza da presentare all'Ufficio Tributi:

- con la presenza contestuale del recedente e del subentrante;
- dal subentrante dietro presentazione della lettura effettiva del misuratore e dietro dichiarazione esplicita del diritto alla proprietà, al possesso o alla detenzione dell'immobile.

Per il subentro di utenza, si applicheranno al subentrante i diritti stabiliti dalla Giunta Comunale con apposita delibera. Il diritto di subentro non si applica in caso di passaggio del contratto tra coniugi, genitori e figli. Il subentro non potrà avvenire senza la contestuale chiusura di eventuali pagamenti in essere. Chi occupa i locali in subaffitto non potrà ottenere la fornitura dell'acqua a proprio nome; la relativa domanda di somministrazione dovrà essere sottoscritta dal locatore.

Il Comune non ha responsabilità alcuna per ogni eventuale interruzione, limitazione di fornitura o per diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore, guasti od esigenze tecniche. Pertanto le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità del servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva. In nessuno di tali casi l'utente avrà comunque diritto ad abbuoni o risarcimento danni.

Art. 26 - Durata del contratto

Il contratto ha durata annuale, con decorrenza dal momento in cui l'utente ha la disponibilità della fornitura, quale risulta dalla documentazione comunale. Il contratto è prorogato tacitamente di anno in anno, e per la durata di un anno, se non interviene disdetta da una delle parti, che ha efficacia 30 giorni dalla formulazione della stessa.

Art. 27 - Addebito dei consumi

Ogni consumo dell'acqua, a qualsiasi titolo avvenuto, è a carico dell'utente.

Qualsiasi utilizzazione della fornitura effettuata dall'utente, anche per interposta persona, per usi diversi da quelli previsti, comporterà la liquidazione a carico dell'utente dei relativi consumi, secondo le tariffe e le imposte relative all'utilizzazione effettiva, fatte salve le eventuali sanzioni penali e tributarie.

Nessun abbuono sul consumo è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti collocati a valle del misuratore, da qualunque causa prodotti.

Art. 28 - Lettura degli strumenti di misura, CAMBIO CONTATORI, DISTACCHI, SOSPENSIONI

L'Ente provvedere alla verifica e lettura dei contatori a mezzo di propri incaricati, muniti di documenti di riconoscimento, con facoltà, di procedere, quando lo ritenesse opportuno ad effettuare il controllo degli impianti interni per constatarne lo stato d'uso, le condizioni di funzionamento e la regolarità d'esercizio. La lettura dei contatori sarà eseguita periodicamente, secondo turni stabiliti dall'Ente.

L'utente dovrà consentire il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti. In caso di assenza dell'utente, durante il normale ciclo di lettura, l'incaricato lascerà un apposita comunicazione notificante l'avvenuto passaggio con l'invito dell'autolettura dei consumi che verranno considerati effettivi ai fini della fatturazione, così come potrà avvalersi della facoltà di lettura d'acconto calcolata sulla base dei consumi storici dell'utente o in funzione di quelli previsti per l'utilizzo dichiarato, con conseguente conguaglio dei consumi in occasione della prima lettura effettiva successiva. In mancanza si provvedere ad addebitare all'utente l'importo corrispondente ad un consumo presunto.

L'Ente potrà procedere anche alla sospensione dell'erogazione dell'acqua, in caso di ripetuta impossibilità ad effettuare la lettura. In questa evenienza la riapertura del contatore sarà effettuata a lettura eseguita e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento delle spese.

(PER GARANTIRE AL MASSIMO LA CERTEZZA DEI DATI SU CUI POI GLI UFFICI DETERMINERANNO I RUOLI, LA PREVISIONE DI BILANCIO E LA FATTURAZIONE A SALDO DEGLI UTENTI) LA LETTURA ANNUALE DEVE ESSERE INIZIATA E COMPLETATA DI NORMA ENTRO IL BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE. L'UFFICIO TECNICO DEVE GARANTIRE ALL'UOPO UNA IDONEA E CONGRUA ORGANIZZAZIONE).

Il Comune ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture e fatturazioni supplementari.

L'utente ha l'obbligo di permettere e facilitare al personale del Comune o al personale dal Comune stesso incaricato l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi in qualsiasi momento. Se per qualsiasi causa non fosse possibile ottenere la lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, il Comune può effettuare la fatturazione stessa sulla scorta di letture stimate, salvo conguaglio o in caso di lettura impossibilitato o contatore ripetutamente guasto nel triennio, la fatturazione avverrà sulla base della media stimata a livello nazionale per omogeneità di nucleo abitativo.

Qualora l'impossibilità della lettura degli impianti perduri nonostante specifico invito scritto all'utente, il Comune potrà interrompere l'erogazione del servizio, che potrà essere riattivato solo a lettura effettuata e previo pagamento delle spese sostenute. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di effettuare fatturazioni di acconto tra una lettura e la successiva sulla base del consumo previsto o dei consumi ricavati da dati storici.

IL CAMBIO DEI CONTATORI MALFUNZIONANTI O FERMI SARA' EFFETTUATO DAL PERSONALE COMUNALE INDIVIDUATO DALL'UFFICIO TECNICO AVENDO CURA DI VERBALIZZARE LA SOSTITUZIONE E DI CONSERVARE NEL MAGAZZINO IL CONTATORE SOSTITUITO PER UN CONGRUO TEMPO PER EVENTUALI CONTESTAZIONI O CONTENZIOSI

IL PROVVEDIMENTO DI DISTACCO PER QUALSIASI MOTIVO O DI SOSPENSIONE DELLE UTENZE (vedi art. 28). E' MOTIVATAMENTE ADOTTATO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SARA' ESEGUITO DAL PERSONALE INDIVIDUATO DALL'UFFICIO TECNICO AVENDO CURA DI VERBALIZZARE L'INTERVENTO.

Art. 29 - Determinazione dei consumi in caso di mancato od irregolare funzionamento dei misuratori

Quando un utente ritenga irregolare il funzionamento del misuratore, previo pagamento dell'eventuale diritto fisso stabilito, può richiedere al Comune di disporre le opportune verifiche da effettuarsi a mezzo di misuratore campione o di altra idonea apparecchiatura.

L'utente, o persona dallo stesso delegata, sarà invitato ad assistere alle verifiche in argomento.

Qualora i complessi di misura risultino inesatti, il Comune assume a proprio carico le spese che ha sostenuto per la verifica rimborsando quanto eventualmente anticipato dall'utente e provvede a propria cura e spese a sostituire o a ritarare i complessi stessi.

Analoghe verifiche potranno essere disposte dal Comune quando ritenga esservi irregolarità di funzionamento dei misuratori.

In entrambi i casi il Comune procederà alla ricostruzione dei consumi mediante equi confronti con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni, tenendo conto della potenzialità installata e di ogni altro elemento utile ed idoneo.

Nei casi di manomissione del contatore da imputarsi all'utente, ed in carenza di elementi di riferimento ai consumi precedenti, il consumo è determinato dal Comune sulla base di opportune

valutazioni tecniche, senza pregiudizio per ricorso ad eventuali azioni giudiziarie e richiesta pagamento danni.

Il comune avvierà le procedure per eventuali azioni giudiziarie con richiesta di risarcimento dei danni. In tal caso verranno applicate le sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 30 – Tariffe, diritti e sanzioni.

La determinazione e la revisione delle tariffe dell'acqua potabile nonché dei vari diritti e l'entità delle sanzioni (fatte salve quelle stabilite per legge) sono di competenza della Giunta Comunale. Sarà, inoltre, compito della Giunta Comunale individuare tariffe agevolate per Enti, Associazioni culturali e assistenziali, e situazioni di particolare e documentato disagio. La fatturazione avverrà alle tariffe, condizioni e con le decorrenze stabilite dalla Giunta Comunale e da altre eventuali normative in vigore.

Art. 31 - Fatturazione e pagamenti

La fatturazione è trimestrale, quadrimestrale, semestrale; l'Ente può variarne la periodicità.

Il Comune può includere nella stessa bolletta il corrispettivo dovuto per canoni di fognatura e depurazione calcolati sulla quantità di acqua potabile fatturata.

Le fatture devono essere pagate nei termini e secondo le modalità previste dal Comune.

Il Comune può variare la forma di riscossione in qualsiasi momento, dandone preventiva e tempestiva informazione all'utente.

Se il pagamento viene effettuato oltre i termini previsti, il Comune applica gli interessi di ritardato pagamento (nella misura del tasso ufficiale di sconto + 3 punti), nonché le maggiori spese di esazione.

Nel caso perduri il mancato pagamento delle fatture, il Comune si riserva la facoltà di sospendere, senza obbligo di preavviso, la fornitura e di risolvere unilateralmente il contratto, rimanendo comunque esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone o a cose che da ciò potessero derivare.

In ogni caso il Comune promuoverà le azioni del caso nelle sedi più opportune per il recupero coattivo del proprio credito.

Il pagamento non può essere unilateralmente differito o ridotto in caso di contestazione.

In caso di ritardo nei pagamenti, oltre la scadenza fissata in fattura e anche se il ritardo è dovuto a mancato ricevimento della stessa, l'utenza sarà ritenuta morosa e l'utente sarà tenuto al pagamento:

- fino al 10° giorno, di un'indennità di mora pari al 3% dell'importo dovuto;
- dal 11° al 59° giorno, di un'indennità di mora pari al 5% dell'importo dovuto;
- oltre il 60° giorno, di un'indennità di mora pari al 10% dell'importo dovuto.

Persistendo le morosità oltre il 60° giorno dalla data di scadenza della bolletta, il Comune può sospendere l'erogazione sino a che il pagamento sia effettuato, con diritto di recupero dei crediti maturati. L'utente moroso non può pretendere risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

Il ripristino dell'utenza costituisce in questo caso, nuovo allaccio del quale l'utente dovrà pagare i costi che il Comune ha dovuto sopportare per la disattivazione e riattivazione dell'utenza.

Nei confronti dell'utente moroso che sia stato precedentemente destinatario di almeno due provvedimenti di sospensione, oppure violi i sigilli posti sul contatore in esecuzione di un provvedimento di sospensione in corso, la decadenza sarà pronunciata immediatamente, con conseguente rimozione del contatore.

Art. 32 - Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto

Il Comune si riserva il diritto di sospendere o ridurre la somministrazione dell'acqua potabile:

- a) quando specificatamente previsto da un contratto di tipo temporaneo (interrompibile),
- b) quando l'impianto ed il misuratore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza avvertire il Comune e l'utente non intenda provvedere alla loro sistemazione in conformità alle prescrizioni del Comune medesimo,
- c) in presenza di una accertata ed evidente manomissione del misuratore o dei sigilli ad esso apposti,
- d) quando venga impedito l'accesso al personale del Comune per la lettura del misuratore e per ogni controllo o verifica ritenuti opportuni,
- e) in caso di accertata inerzia dell'utente nell'effettuare riparazioni atte ad evitare sprechi di acqua (ove tecnicamente possibile il Comune si riserva la possibilità di effettuare , previo avviso all'Utente, le riparazioni necessarie e di addebitarne il costo allo stesso),
- f) quando non venga regolarmente pagata la fattura per consumi idrici o per lavori effettuati in sostituzione dell'utente inerte,
- g) qualora venga accertato che la fornitura sia riferita ad immobili non in regola con la normativa in materia urbanistica emanata dalle competenti autorità,
- h) nel caso di mendaci dichiarazioni rese per ottenere la concessione di acqua potabile,
- i) in ogni altro caso di mancata osservanza del presente Regolamento o di quanto previsto da norme di legge.

Le spese di sospensione e riattivazione fanno carico all'utente che deve pagare i relativi costi e risarcire gli eventuali danni.

In ogni caso l'utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'Articolo 1456 del C.C. ed in caso di inadempienza agli Artt. 28-31-32 del presente Regolamento, od in caso di prelievo fraudolento.

Se il Comune si avvale della facoltà di risolvere il contratto, l'utente deve versare subito l'intero ammontare dei corrispettivi pattuiti e risarcire gli eventuali danni. In caso di violazione degli Articoli del presente Regolamento o di prelievo fraudolento, il Comune può sospendere l'esecuzione di tutti i contratti in corso con l'utente anche per altri servizi da esso erogati e risolverli di diritto.

Art. 33 - Infrazioni

Fermo restando le sanzioni specificatamente già prevista dalla legge (per come riportate nel regolamento) e con riferimento alle procedure generali previste dal regolamento comunale per le sanzioni amministrative e pecuniarie (cui si fa rinvio per le parti qui non regolamentate), la mancata osservanza da parte degli utenti di qualsiasi norma del presente regolamento o delle altre condizioni accettate nel contratto di utenza, dà diritto all'ente di sospendere l'erogazione dell'acqua e di esigere il pagamento di una SANZIONE variabile da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 oltre eventuali spese per danni e sanzioni accessorie (obbligo di ripristino dello stato dei luoghi; obbligo di rimozione delle opere abusive; obbligo di sospensione di una determinata attività).

Il provvedimento è di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario d'ufficio o su verbalizzazione del Corpo di Polizia Municipale o dell'Ufficio Tecnico.

Nei casi di frode, come sottrazione dolosa di acqua, derivazioni abusive, manomissioni e danni comunque prodotti alle condutture o agli impianti, apparecchi misuratori compresi, oltre all'azione penale o civile da sperimentarsi contro l'utente, LA SANZIONE di cui al precedente comma non sarà mai inferiore ad € 500,00 e il Comune avrà senz'altro la facoltà di revocare la concessione e di esigere il pagamento dei canoni dovuti fino al termine della concessione, da pagarsi in unica soluzione, indipendentemente dal rimborso dei danni. Inoltre il Comune, per i casi suddetti, può a suo insindacabile giudizio rifiutare ogni nuova concessione all'utente per un periodo estensibile fino a tre anni.

Art. 34 – Quando l'utente non paghi la SANZIONE applicategli o non adempia alle prescrizioni dettate dall'Ente ovvero sia recidivo, l'Ente stesso potrà sospendere la somministrazione dell'acqua e revocare la concessione salvo il diritto di riscuotere immediatamente ed in unica soluzione i crediti ed i canoni maturati fino al termine della concessione, a titolo di penale.

Art. 35 – Le infrazioni alle norme del presente regolamento sono contestate dal Responsabile del Servizio Finanziario d'ufficio, su segnalazione interna o esterna, su verbale del Comando di Polizia o anche quando rilevi o gli vengano fatte rilevare anomalie di qualsiasi natura.

Art. 36 – Gli impiegati comunali e gli addetti, al servizio dell'acquedotto, sono muniti di tessera di riconoscimento personale rilasciata dall'Ente, timbrata e firmata, con l'indicazione dei connotati, delle generalità e qualifica del titolare. Questi, dovendo entrare negli immobili di privata proprietà, sono tenuti ad esibirla all'utente.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 37 - Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le leggi, le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 38 - Foro competente

Per ogni controversia fra il Comune e l'utente è competente esclusivamente l'autorità giurisdizionale del territorio del Comune stesso.

Art. 39 - Efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli utenti e per il Comune.

Esso dovrà intendersi come parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Con l'approvazione del presente Regolamento cesseranno di aver effetto tutte le precedenti norme e discipline in materia anteriormente previste dal Comune in contrasto col presente Regolamento.

L'utente ha diritto di prendere visione del Regolamento all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

Art. 40 - Tariffa vigente

All'entrata in vigore del presente regolamento, saranno applicati la tariffa, i diritti vari e le eventuali variazioni o maggiore specificazione delle sanzioni, deliberati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione annuale, sulla scorta dei consumi effettivi annuali registrati con la lettura dei contatori e in misura tale da coprire i costi di gestione nella percentuale prevista dalle specifiche norme di legge.